



Regione Umbria
Giunta Regionale

A Comuni Umbri - Provincia di Perugia
Ai Signori Sindaci

A Comuni Umbri - Provincia di Terni
Ai Signori Sindaci

A Questura di Perugia - Ufficio Gabinetto
gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it
Al Signor Questore

A Questura di Terni - Ufficio Gabinetto
gab.quest.tr@pecps.poliziadistato.it
Al Signor Questore

A Legione Carabinieri Umbria
tpg38794@pec.carabinieri.it
Al Signor Comandante

A Guardia di Finanza - Comando regionale Umbria - Perugia
pg0200000p@pec.gdf.it
Al Signor Comandante

e p.c A Ministero dell'Interno - Prefettura di Perugia - Ufficio
Territoriale di Perugia
protocollo.prefpg@pec.interno.it
Al Signor Prefetto

A Prefettura di Terni - Ufficio Territoriale del Governo
protocollo.preftr@pec.interno.it
Al Signor Prefetto

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria



Regione Umbria

Giunta Regionale

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di Domenica 27 ottobre 2019. Adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica.

Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) *Provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) relativi alla campagna per le elezioni regionali.*

Anzitutto, si informa che le disposizioni adottate dall'AGCOM con la delibera n. 43/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019”*, producono effetti ***“anche per le elezioni regionali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2019”*** (art. 18).

Con nota prot. N. 0384644 dell'11/9/2019 la stessa Autorità ha confermato la linea interpretativa secondo cui la decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale è da individuarsi nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni ovvero il giorno di **giovedì 12 settembre 2019**.

2) *Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta*

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, le Giunte comunali, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 24 e giovedì 26 settembre 2019**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Risorse umane,
finanziarie e strumentali. Affari generali e
Riforme. Turismo e Agenda digitale

SERVIZIO: Affari generali della
Presidenza, politiche di genere e delle pari
opportunità. B.U.R.

Dirigente

Dott. Stefano Strona

REGIONE UMBRIA

Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia

TEL.075 504 3513

FAX 075 504 3494

sstrona@regione.umbria.it

regione.giunta@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

La Regione, appena in grado, porterà a conoscenza dei Sindaci dei Comuni i nominativi dei candidati a Presidente della Giunta regionale e le liste regionali dei candidati ammesse, per gli adempimenti di competenza in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

3) *Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda*

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 27 settembre 2019, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili*

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **da venerdì 27 settembre 2019**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5) *Uso di locali comunali*

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

6) *Agevolazioni fiscali*

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a



Regione Umbria

Giunta Regionale

manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

7) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 12 ottobre 2019**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

8) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quello della votazione**, e quindi **da sabato 26 ottobre a domenica 27 ottobre 2019**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nel giorno della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

9) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Regione Umbria

Giunta Regionale

I Signori Sindaci vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Segretari comunali, ai Responsabili degli Uffici elettorali comunali ed ai Rappresentanti dei partiti e movimenti politici presenti sul territorio, per i profili di rispettiva competenza o interesse.

Cordiali saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Stefano Strona